

**REGOLAMENTO PER LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA
DEGLI ACCERTAMENTI
ESECUTIVI DELL'ART. 1
COMMI DAL 102 AL 110 DELLA
LEGGE N. 199 DEL
30/12/2025.**

**(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° ____ del
_____)**

SOMMARIO

Art. 1. Oggetto del regolamento

Art. 2. Oggetto della definizione agevolata

Art. 3. Procedura per la definizione agevolata

Art. 4. Effetti della dichiarazione

Art. 5. Versamento degli importi dovuti

Art. 6. Perfezionamento della definizione agevolata

Art. 7. Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

Art. 8. Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore /ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore

Art. 9. Efficacia del regolamento

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi dal 102 al 110, della Legge n. 199 del 30/12/2025 disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali:
 - a) per le entrate di natura tributaria a titolo di Imposta Municipale Unica, gli accertamenti esecutivi e definitivi entro la data del 31/12/2025, di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non ancora affidati alla riscossione coattiva, aventi ad oggetto aree interessate dalla ripianificazione urbanistica avvenuta con l'adozione del Piano Operativo Comunale, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26/06/2025, in forza della quale le suddette aree hanno subito una perdita dell'edificabilità con conseguente declassamento ad aree agricole. Qualora gli atti di accertamento contengano più oggetti imponibili, l'agevolazione si applica in via esclusiva alla fattispecie sopra individuata;
 - b) per le entrate patrimoniali a titolo di Canone Unico Patrimoniale le esposizioni pubblicitarie di enti o società senza scopo di lucro, in riferimento a mezzi pubblicitari rilevati dagli agenti accertatori nell'ambito del censimento generale degli impianti - annualità d'imposta 2025 con procedure di accertamento in corso alla data di adozione del presente provvedimento;
2. Qualora, per le fattispecie di cui al comma precedente lettera a), il credito si trovi nella fase delle procedure esecutive si rinvia a specifico Regolamento che dovrà essere adottato dall'Unione Valdera che svolge la funzione di riscossione coattiva per conto del Comune di Pontedera.

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti ricadenti nelle fattispecie di cui al precedente articolo 1 primo comma, possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione.

2. Con riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 1 primo comma, a seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui alle disposizioni precedenti, sono estinte le somme contenute negli atti sopra richiamati relative alle sanzioni ed agli interessi, compresi quelli maturati ai sensi dell'art. 1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed agli oneri di riscossione, inclusi quelli di cui all'art. 1, comma 803, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 3

Procedura per la definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata di cui al precedente articolo 2:
 - a) per le fattispecie di cui all'articolo 1, lettera a), il debitore manifesta al Comune, la volontà di avvalersi della stessa, rendendo, entro il termine del 30 giugno 2026 apposita dichiarazione, previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili, con le modalità definite dal Comune ed oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale;
 - b) per le fattispecie di cui all'articolo 1 lettera b), in relazione ai debiti di natura patrimoniale in fase di accertamento, il debitore manifesta al concessionario della relativa entrata e/o al Comune, rendendo entro il termine del 30 giugno 2026 apposita dichiarazione previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili, con le modalità definite dal Comune ed oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale .
2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dal successivo articolo 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
3. Il Concessionario o l'Ufficio di riferimento entro il termine del 30 settembre 2026 comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate ed il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene

conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dell'ingiunzione fiscale, ove previste.

Articolo 4

Effetti della dichiarazione

A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:

- a. sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza;
- b. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
- c. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
- d. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5

Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2026 ovvero nel numero massimo di 18 rate, ciascuna di importo minimo di euro 100,00, con scadenza della prima rata il 30 novembre 2026 e delle successive alla fine del mese successivo alla scadenza della rata precedente.
2. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata, secondo la disciplina del presente regolamento ed è pertanto esclusa la compensazione con crediti tributari del debitore.

Articolo 6

Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo. Per tardivo versamento si intende quello avvenuto oltre 5 (cinque) giorni lavorativi consecutivi successivi alla scadenza del pagamento.
2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. Per le fattispecie di cui all'articolo 1 comma 1, lettera a, il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina l'estinzione delle procedure esecutive eventualmente in precedenza avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 7

Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal concessionario le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento o agli accertamenti esecutivi di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e

non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8

Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore / ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore

Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al presente regolamento i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito dell'istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 9

Efficacia del regolamento

Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dei commi da 102 a 110 dell'articolo 1 commi della Legge n. 199 del 30/12/2025.